

DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

Misura 113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

Art. 1) Riconoscimento del periodo di prepensionamento

Si riconosce al Richiedente RACCA GIUSEPPINA identificato dal CUAA **RCCGPP53S54E906R** un periodo di prepensionamento di 950, a far data dal 07/02/2011, data di cessione dei fondi;

Art. 2) Attribuzione e corresponsione dell'aiuto

Ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Campania 2007-2013 ed a valere sulla Misura 113 è concesso al Richiedente **RACCA GIUSEPPINA (in seguito Beneficiario)** identificato dal CUAA **RCCGPP53S54E906R** un'indennità di prepensionamento in conto capitale per un importo di € **23.540,28** a copertura del periodo di prepensionamento sopra definito, intercorrente tra la data di trasferimento dei fondi oggetto di cessione ed il raggiungimento dell'età necessaria alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, prevista al compimento del 60 anno di età; la suddetta indennità di prepensionamento dovrà essere corrisposta in rate annuali di € 8.500,00 ciascuna, tranne l'ultima annualità che, in funzione della data di compimento dell'età necessaria alla mutazione del richiamato diritto, risulterà pari a € 6.540,28.

Voce di finanziamento	Importo	Percentuale	Contributo pubblico
Importo del premio	€ 0,00	0	€ 0,00
Importo cofinanziato	€ 25.500,00	100	€ 25.500,00
Importo cofinanziato per particolari tipologie di investimento	€ 0,00	0	€ 0,00
Importo eccedente la spesa massima ammissibile a carico del beneficiario	€ 0,00	0	€ 0,00
Totale Approvato	€ 25.500,00	Totale Contributo	€ 25.500,00

Campagna	Annualità	Periodo	Premio annuo / frazione
2011	1	07/02/2011-07/02/2012	€ 8.500,00
2012	2	08/02/2012-07/02/2013	€ 8.500,00
2013	3	08/02/2013-14/09/2013	€ 6.540,28

Art.3) Importo di spesa pubblica e pagamenti

La spesa pubblica emergente pari a € 23.540,28 sarà posta a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e degli altri soggetti cofinanziatori e sarà pagata al Beneficiario dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) in qualità di Organismo Pagatore del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013.

Art. 4) Disposizioni e tempi per l'attuazione

La concessione del beneficio è subordinata al rispetto da parte del Beneficiario di quanto indicato dal bando della Misura 113. Il Beneficiario assicura il proprio supporto alle verifiche ed ai sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di dover effettuare, fornendo ogni altro documento richiesto.

Art. 5) Procedura relativa alla domanda di aiuto/pagamento

Per la prima annualità, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, far pervenire allo scrivente Settore

- la **domanda di aiuto/pagamento** della indennità annua concessa, contenente le coordinate del conto corrente bancario dedicato (IBAN, Istituto di credito, sede e indirizzo della filiale) ovvero del conto corrente postale dedicato (IBAN, Poste Italiane, sede dell'Ufficio postale e indirizzo) intestato al Beneficiario, sul quale si intende siano accreditate le spettanti annualità o frazioni, connesse alla indennità di prepensionamento riconosciuta;
- esplicita dichiarazione circa il possesso dei requisiti necessari al mantenimento dello status di prepensionato previsti dalla Misura, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza delle norme (sanzioni) penali previste dall'articolo 76 del citato DPR per il rilascio di dichiarazioni mendaci. I modelli da utilizzare sono allegati al presente provvedimento.

Art. 6) Procedura relativa alle domande di conferma di aiuto/pagamento

Per tutte annualità successive far pervenire allo scrivente Settore senza ulteriore avviso,

- la **domanda di conferma di aiuto/pagamento** della indennità annua concessa;
- la dichiarazione resa nelle forme anzidette, attestante il possesso dei requisiti necessari al mantenimento dello status di prepensionato previsti dalla Misura.

La suddetta domanda di conferma e le dichiarazioni vanno presentate non oltre 11 mesi dalla data del presente provvedimento di concessione. I modelli da utilizzare sono allegati al presente provvedimento.

Art. 7) Decadenza/revoca, esclusione

a) Decadenza - Revoca

Nel caso di mancato adempimento da parte del Beneficiario degli obblighi e degli impegni connessi alla concessione dell'aiuto o del venir meno delle condizioni a base della concessione stessa ovvero in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico, sarà avviata la procedura di decadenza/revoca dell'indennità di prepensionamento concessa e di recupero delle somme eventualmente già liquidate maggiorate degli interessi maturati.

Restano ferme le circostanze di revoca dell'indennità concessa al Beneficiario in caso di accertate false dichiarazioni.

A seguito del provvedimento di decadenza, sarà sospesa l'erogazione di tutti gli aiuti ammessi a favore del beneficiario.

La restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale la restituzione stessa è reclamata. Decorso inutilmente tale termine, l'Organismo Pagatore AGEA darà corso alla procedura di recupero coattivo degli importi dovuti maggiorati delle conseguenti spese e degli ulteriori interessi nel frattempo generati. L'Organismo Pagatore AGEA potrà agire nei confronti degli inadempienti in rapporto al danno che la tardiva restituzione delle somme liquidate provoca ai fini dell'acquisizione del cofinanziamento comunitario.

b) Esclusione

Qualora si accerti che il Beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi sarà esclusa dal sostegno del FEASR e sarà avviato l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge. Il Beneficiario è altresì escluso dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

c) Riduzioni

In caso di difformità tra spese dichiarate dal beneficiario e spese accertate in percentuale superiore al 3% si procederà alla riduzione dell'importo del contributo spettante con le modalità previste dall'art 31 del Reg. CE 1975/06 nonché dalle disposizioni generali ed eventualmente dalla procedura AGEA ove previste. Tale riduzione non verrà applicata se il beneficiario sarà in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella domanda di pagamento dell'importo non ammissibile.

Il beneficiario inoltre è tenuto a prendere visione del DRD n. 45 del 17 giugno 2010, che disciplina gli ulteriori casi di riduzioni ed esclusioni per violazione degli impegni. Il documento è scaricabile al seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_03_06_10.html

Art. 8) Ricorso e clausola di salvaguardia

Avverso il presente provvedimento sono esperibili:

- ricorso gerarchico all'Ente territorialmente competente, o riesame entro 30 giorni dal ricevimento della notifica;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che devono essere comunicate all'interessato.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dell'esito del ricorso gerarchico;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della notifica dell'esito del ricorso gerarchico.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie nazionali e regionali che regolano la materia.

Il Dirigente

Dott. Ruggero Bartocci